



25 NOVEMBRE 2017 GIORNATA INTERNAZIONALE PER L' ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

**LA UIL, LA UILP E L' ADA DEL VENETO CELEBRANO LA GIORNATA CON IL POSTO
OCCUPATO IN TUTTE LE SEDI UIL DEL VENETO**

Il Posto Occupato parla a tutti i cittadini, oltre a parlare alle Istituzioni, alle Associazioni e a ogni Ente e realtà pubblica che lo promuove, ponendo l' attenzione su un esito estremo della violenza contro le donne: l' uccisione di una donna perchè è una donna, una donna che potrebbe essere seduta su "questa" sedia.

**Nei luoghi di lavoro dove il Sindacato non è presente la violenza
raggiunge livelli intollerabili**

Per questo ricordiamo Isabella Viola e Paola Clemente, morte di fatica.

Proposta di riflessione attraverso l' arte

-DAI RETAGGI PATRIARCALI ALLA BANALITA' DEL MALE-



*Il Miracolo del marito geloso, Arca del Santo,
Altorelievo di Giovanni Rubino e Silvio Cosini, 1524-
1536*

Antonio da Padova (1195-1231) resuscita una donna uccisa dal marito per gelosia. Poi il marito si pente e insieme a un gruppo di donne chiede l' intercessione del predicatore. Questa opera ci dice che le donne sono sempre state uccise ma ci dice anche che 10 secoli fa lo sguardo sull' umanità era centrale.

PER NON PERDERE NESSUNA DONNA A CAUSA DI OGNI VIOLENZA!

INFORMAZIONI LEGISLATIVE UTILI E BASILARI RIGUARDO LE MOLESTIE E LE MOLESTIE SESSUALI SUL LAVORO

Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198

Dal "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"

LIBRO III, PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA NEI RAPPORTI ECONOMICI

TITOLO I, PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO

Capo I

NOZIONI DI DISCRIMINAZIONE

Art. 26. *Molestie e molestie sessuali* (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater)

1. *Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.*

2. *Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.*

3. *Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 1 e 2 sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.*

**PENSI DI ESSERE VITTIMA DI MOLESTIA O DI VIOLENZA
CONCLAMATA SUL POSTO DI LAVORO? RIVOLGITI ALLA UIL
TERRITORIALE: UFFICIO MOBBING E STALKING E
COORDINAMENTI PARI OPPORTUNITA'**